

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O NOTIFICHE (SCIA UNICA)			
☐	Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni, segnalazioni (specificare)	2)	

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO			
☐	Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore (specificare)	3)	

25A02175

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 dicembre 2024.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025. (Delibera n. 598).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

NELL'ADUNANZA DEL 30 DICEMBRE 2024

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio

dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;

Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;



Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera *b*), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 222, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023 il quale dispone che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente articolo «restano nella disponibilità dell'A.N.AC. nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017, nonché la decisione del Consiglio A.N.AC. del 16 dicembre 2024 punto 5 ODG relativa gli obblighi contributivi degli affidamenti *in house*;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. del 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, [...], non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022, n. 29/2023 e n. 16/2024;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il progetto «Interoperabilità E-Service A.N.AC.» nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicu-



rezza nella PA», intervento 1.3.1 «Piattaforma nazionale digitale dei dati», finanziato per l'anno 2025 con euro 2.391.047,09;

Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo Strategico Nazionale», nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2025 con euro 820.605,76;

Visto il progetto «Sistema per la redazione e trasmissione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO)», ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Legalità 2014-2020» (POC Legalità), Asse 1, Linea di Azione 1.2, e dal 2024 sulle risorse del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» (PN Legalità), finanziato per l'anno 2025 con euro 300.730,00;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49, comma 4, assegna all'Autorità, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, euro 2 milioni per la piena operatività e implementazione della Banca dati nazionali dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all'Autorità, per l'anno 2025, euro 2.550.718,00 per il potenziamento del *whistleblowing*;

Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all'Autorità, per l'anno 2025, euro 2.840.306,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR;

Visto il disegno di legge di bilancio - Anni 2025-2027 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 8.959.530,00 per l'esercizio 2025, la somma di euro 9.208.005,00 per l'anno 2026 e la somma di euro 7.541.755,00 per l'anno 2027;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità, approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e successivamente modificato con delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;

Visto il bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'anno finanziario 2025 e bilancio per il triennio 2025-2027;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

4. Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure *in house*.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedi-



mento, i seguenti contributi in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023:

Importo stimato appalto/ concessione	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all'amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. A ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2025.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare richiesta di rimborso attraverso il portale dei pagamenti dell'A.N.AC. allegando idonea documentazione, secondo le modalità riportate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 dicembre 2024
Il Segretario generale: ROMANO

25A02191

